

PRESIDENTE. Non essendovi nessuna modificazione, e nessuno chiedendo di parlare, tenendo conto della correzione indicata dall'onorevole ministro, si procederà nella seduta pomeridiana alla votazione di questo disegno di legge.

Differimento della discussione del disegno di legge: Pensioni agli operai dell'officina governativa di carte-valori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Pensioni agli operai della officina governativa delle carte-valori ».

CARCANO, *ministro del tesoro*. Onorevole Presidente, la prego di rimettere ad altra seduta la discussione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Non essendovi opposizione, la discussione di questo disegno di legge è rimessa ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Pensioni agli operai delle Regie saline.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Pensioni al personale operaio delle Regie saline ».

Prego l'onorevole segretario di dar lettura del disegno di legge.

PAVIA, *segretario, legge*: (V. Stampato, n. 75-A).

PRESIDENTE. Onorevole ministro delle finanze, consente che la discussione si faccia sul disegno di legge della Commissione?

MAJORANA ANGELO, *ministro delle finanze*. Consento.

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

CHIMIRRI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIMIRRI. Trattasi di pareggiare nel dritto alla pensione il personale operaio delle Regie saline a quello delle Manifatture dei tabacchi. È un atto di giustizia a favore di operai, che stentano la vita, in lavoro più duro di quello dei loro compagni impiegati nelle fabbriche dei tabacchi. Della loro sorte mi occupai quando reggevo il Ministero delle finanze; e perciò, mentre approvo e raccomando alla Camera questo provvido disegno di legge, do lode al Governo di averlo proposto.

MAJORANA ANGELO, *ministro delle finanze*. La ringrazio.

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Agli operai delle saline dello Stato compresi sotto la qualifica di agenti subalterni, operai permanenti a giornata od a cottimo, artieri, salinieri, manuali, che si trovavano in servizio al 30 settembre 1899: ed agli avventizi, alle operaie della raffinazione del sale e visitatrici già in servizio continuativo anteriormente a quella data e che, per avere oltrepassato il conveniente limite di età, non si potevano più iscrivere alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, è concesso, a datare dal 1° luglio 1905, il diritto a pensione con le stesse norme stabilite dalla legge 16 giugno 1904, n. 259, per gli operai delle manifatture dei tabacchi, che si trovavano in servizio alla stessa epoca, colle modificazioni stabilite nell'articolo seguente.

(È approvato).

Art. 2.

Agli operai ed alle operaie della raffinazione e alle visitatrici, che hanno prestato servizio continuativo nelle saline dello Stato allorchè erano affidate all'industria privata, e che si trovavano in servizio e vi furono mantenute quando l'esercizio di quelle saline venne assunto direttamente dallo Stato, sarà questo servizio computato agli effetti della liquidazione della pensione: e quando non risulti che lo siano stati posteriormente saranno a questi effetti considerati come ammessi in servizio all'età di 18 anni se uomini e 15 se donne.

Con decreto ministeriale, da emanarsi entro tre mesi dalla promulgazione della presente legge e da registrarsi dalla Corte dei conti, sarà approvata la tabella degli operai e delle operaie provenienti dall'industria privata, con l'indicazione della loro età e del loro stato di servizio.

(È approvato).

Art. 3.

Gli operai e le operaie delle saline, assunti in servizio dopo il 30 settembre 1899, sono iscritti alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, e così pure gli operai e le operaie che a quell'epoca erano classificati come avventizi, ma prestavano già servizio con-